

P.G. N. 170346/2020

COMUNE DI VICENZA

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 10 novembre 2020

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (VI) il 9 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. Gen. 1903 del 27 ottobre 2020

E

Agendo Società Cooperativa Sociale (C.F. 04053610244), con sede a Vicenza, rappresentata dal signor Bolcato Nicola (C.F. BLCNCL63H07L840C), nato a Vicenza il 07 giugno 1963 e residente a Vicenza in Via Rumor S. n. 2 – nella qualità di Presidente

Premesso

- che a seguito di determinazione n. 2329 del 10 novembre 2017, Agendo Società Cooperativa Sociale – (C.F. 04053610244), con sede a Vicenza in Via N. del Grande 18-20 è subentrata all'Associazione I Berici Soc. Coop. Sociale nella concessione PGN 4697 del 14 gennaio 2016, relativa ai locali siti in Via N. del Grande n. 8 (sotto le gradinate dello Stadio Menti), avente la superficie di mq 84 e relativo soppalco di mq 20;

- come da determinazione N. Gen. 120 del 27 gennaio 2020, la scadenza dell'atto di concessione PGN 4697 del 14 gennaio 2016 è stata prorogata al 31 dicembre 2020;

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso ad Agendo Società Cooperativa Sociale, i locali di mq 84 e relativo soppalco di mq 20, siti a Vicenza in Via N. del Grande n. 8,

individuati catastalmente al foglio 8 mappale 751 e indicati nella planimetria allegata al presente atto.

2) La durata della concessione in uso è stabilita dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e rinnovo alla scadenza alle medesime condizioni per altri tre anni, qualora il Comune di Vicenza non abbia la necessità di acquisire la detenzione dei locali nell'ambito di un progetto di sistemazione dello stadio.

Alla scadenza dei periodi di cui sopra, ossia al 31 dicembre 2026, la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa domanda della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) La concessionaria accetta che la concessione abbia termine anticipatamente rispetto alle scadenze di cui sopra nel caso in cui il Comune di Vicenza decida di procedere alla ristrutturazione o demolizione dello Stadio Menti, nell'intesa che ciò non darà diritto alla concessionaria per chiedere rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13.

4) La concessionaria dichiara di aver preso visione dei locali oggetto della concessione e di accettarli nelle condizioni in cui essi si trovano.

La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che i medesimi locali, essendo posti sotto le gradinate dello Stadio Menti, sono soggetti a problemi di infiltrazioni. Per le condizioni dei locali e per le eventuali infiltrazioni, la concessionaria si impegna a non chiedere indennizzi o ad avanzare pretesti per non pagare quanto stabilito nel presente atto.

5) I locali dovranno essere adibiti esclusivamente alle attività della concessionaria, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli mediante lo svolgimento di attività diverse di commercio al dettaglio di prodotti

agricoli freschi e trasformati di verdura, cereali e farine, vini e bevande, latte e latticini, pasta, pane, miele, uova, caffè, salumi e dolci.

6) Il canone di concessione annuo è stabilito in € 1.283,00 (milleduecentottantatre/00) oltre all'IVA, da pagarsi in rate semestrali anticipate.

7) La concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte i locali, cedere l'atto di concessione o cambiare la destinazione dei medesimi.

8) Durante la concessione ogni spesa di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria è a carico della concessionaria; qualsiasi lavoro che la concessionaria dovrà o intenderà fare presso i locali, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Vicenza, nell'intesa che anche eventuali ulteriori migliorie e addizioni apportate rimarranno di proprietà del Comune di Vicenza, senza che la concessionaria possa mai pretendere indennizzi o rimborsi nemmeno al termine della concessione.

9) La concessionaria deve rifondere al Comune di Vicenza le spese per i consumi di acqua.

10) Qualora fosse necessario eseguire presso lo stadio comunale "R. Menti" interventi manutentivi tali da interessare il locale ed il soppalco, la concessionaria si impegna a non ostacolare l'esecuzione e, eventualmente, a lasciar liberi il locale medesimo e il relativo soppalco. In tal ipotesi il Comune di Vicenza si impegna a cercare una consona sede alternativa per la concessionaria.

11) La concessionaria dichiara di assumersi di ogni responsabilità diretta e indiretta derivante dallo svolgimento delle attività presso i locali, sollevando il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose.

12) La concessionaria ha la facoltà di recedere dal presente atto, previo preavviso di almeno tre mesi e senza diritto di indennizzi o rimborsi per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto.

13) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che il locale e il soppalco fanno parte di un complesso immobiliare, lo Stadio Menti, soggetto al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'art. 824 e seguenti del codice civile, e quindi che il presente rapporto, sottratto al regime privatistico del codice civile e soggetto alle norme del diritto amministrativo, ha carattere precario, potendo essere revocato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune di Vicenza per motivi di interesse pubblico. Nel caso di revoca per motivi di interesse pubblico il Comune di Vicenza riconoscerà parte delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto, da calcolarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e del periodo di mancato godimento dei locali sino alle scadenze di cui all'articolo 2.

14) A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, la concessionaria deve versare presso la Tesoreria Comunale un deposito cauzionale pari a 3 mensilità del canone di concessione, che ammonta a € 321,00 (trecentoventuno/00), ovvero presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa del medesimo importo.

15) Il Comune di Vicenza può dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui la concessionaria non soddisfi puntualmente quanto previsto dal presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita.

16) La parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

17) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso.

Per il Comune di Vicenza Maurizio Tirapelle

Per l'Agendo Società Cooperativa Sociale Nicola Bolcato